

CITTÀ DI MORBEGNO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

INDICE - SOMMARIO

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Capo I - Norme preliminari

Art.	1. Oggetto	Pag.	1
"	2. Competenze	"	1
"	3. Responsabilità	"	2
"	4. Servizi gratuiti e a pagamento	"	2
"	5. Atti a disposizione	"	3

*Capo II - Dichiarazione di morte, denuncia delle
cause di morte, accertamenti necroscopici*

Art.	6. Dichiarazione di morte	Pag.	4
"	7. Denuncia della causa di morte	"	4
"	8. Accertamenti necroscopici	"	5
"	9. Referto dell'Autorità Giudiziaria	"	6
"	10. Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	"	6

*Capo III - Osservazione dei cadaveri e autorizzazione
al seppellimento*

Art.	11. Termini di osservazione	Pag.	7
"	12. Modalità di osservazione	"	7
"	13. Depositi di osservazione ed obitori	"	8
"	14. Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento	"	9
"	15. Riscontro diagnostico	"	9

Capo IV - Feretri

Art.	16. Deposizione della salma nel feretro	Pag.	10
"	17. Verifica feretri	"	10
"	18. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasferimenti	"	11
"	19. Fornitura gratuita di feretri	"	12
"	20. Piastrina di riconoscimento	"	13

Capo V - Trasporti funebri

Art.	21. Modalità del trasporto e percorso	Pag.	14
"	22. Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri	"	15
"	23. Trasporti gratuiti e a pagamento	"	15
"	24. Domanda di trasporto	"	16
"	25. Orario dei trasporti	"	16
"	26. Norme generali per i trasporti	"	17
"	27. Riti religiosi	"	17
"	28. Trasferimento di salme anteriore al funerale	"	18
"	29. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	"	18
"	30. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	"	19
"	31. Trasporti in luogo diverso dal cimitero ..	"	20
"	32. Trasporti all'estero o dall'estero	"	20
"	33. Trasporto di ceneri e resti	"	20
"	34. Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio	"	21

TITOLO II CIMITERI

Capo I - Cimiteri

Art.	35. Elenco cimiteri	Pag.	22
"	36. Disposizioni generali - Vigilanza	"	22
"	37. Reparti speciali nel cimitero	"	23
"	38. Ammissione nel cimitero di San Martino e nei reparti speciali	"	24
"	39. Ammissione nei cimiteri di frazione	"	25
"	40. Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria	"	25

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art.	41. Disposizioni generali	Pag.	26
"	42. Piano regolatore cimiteriale	"	26

Capo III - Inumazione e tumulazione

Art.	43. Inumazione	Pag.	28
"	44. Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune	"	28
"	45. Tumulazione	"	29
"	46. Deposito provvisorio	"	29

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

Art.	47. Esumazioni ordinarie - Trattamenti consentiti alle esumazioni ordinarie	Pag.	31
"	48. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	"	32
"	49. Esumazioni straordinarie	"	32
"	50. Estumulazioni ordinarie - Trattamenti consentiti all'estumulazione	"	33
"	51. Estumulazioni straordinarie	"	34
"	52. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	"	35
"	53. Raccolta delle ossa	"	35
"	54. Oggetti da recuperare	"	35
"	55. Disponibilità dei materiali	"	36

Capo V - Cremazione

Art.	56. Crematorio - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	Pag.	37
"	57. Cremazione di resti mortali e di resti ossei	"	38
"	58. Urne cinerarie	"	38

Capo VI - Polizia dei cimiteri

Art.	59. Orario	Pag.	40
"	60. Disciplina dell'ingresso	"	40
"	61. Divieti speciali	"	41
"	62. Riti funebri	"	42
"	63. Consegna chiavi delle cappelle	"	42
"	64. Reclami del pubblico	"	42

*Capo VII - Costruzione, ornamentazione e manutenzione
delle sepolture in concessione*

Art.	65. Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione	Pag.	43
"	66. Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie	"	44
"	67. Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura	"	44
"	68. Costruzione di cappelle	"	45
"	69. Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi	"	46
"	70. Obbligo di manutenzione	"	47
"	71. Decorazioni aggiuntive	"	47
"	72. Epigrafi	"	47
"	73. Fiori e piante ornamentali	"	48
"	74. Ornamentazione delle sepolture in campo comune	"	48

Capo VIII - Illuminazione votiva

Art.	75. Tipi di illuminazione	Pag.	49
"	76. Servizio di illuminazione elettrica	"	49
"	77. Procedura e condizioni di allacciamento e abbonamento	"	49

Capo IX - Personale addetto ai cimiteri

Art.	78. Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri	Pag.	51
------	---	------	----

**TITOLO III
CONCESSIONI**

Capo I - Disposizioni generali

Art.	79. Tipologia delle sepolture in concessione .	Pag.	54
"	80. Provvedimento concessorio - Contratto di concessione	"	55
"	81. Onerosità delle concessioni	"	55

Art.	82. Cauzione	Pag.	55
"	83. Durata della concessione	"	56
"	84. Decorrenza della concessione	"	57
"	85. Rinnovo della concessione	"	57
"	86. Mancata richiesta di rinnovo	"	58
"	87. Turno di rotazione nelle tombe e nelle cappelle	"	58
"	88. Diritto di sepolcro	"	58
"	89. Immissione in sepolture intestate a comunità	"	59
"	90. Opposizione al diritto di sepolcro	"	59
"	91. Concessione con titolarità plurima - Successione nella concessione	"	59
"	92. Cenotafi e lapidi murarie	"	60
"	93. Doveri generali dei concessionari	"	61

Capo II - Criteri e procedure di assegnazione delle sepolture e delle aree

Art.	94. Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture	Pag.	62
"	95. Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie	"	62
"	96. Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del comune	"	63
"	97. Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle	"	64
"	98. Concessioni di loculi in assegno	"	65
"	99. Concessioni di loculi per traslazione di salme	"	65

Capo III - Estinzione delle concessioni

Art.	100. Scadenza	Pag.	66
"	101. Rinuncia	"	66
"	102. Revoca	"	67
"	103. Decadenza	"	67
"	104. Provvedimenti conseguenti alla decadenza .	"	68
"	105. Estinzione per soppressione del cimitero .	"	68
"	106. Conseguenze dell'estinzione delle concessioni	"	69

**TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

Capo I - Imprese e lavori privati

Art.	107. Accesso al cimitero	Pag.	70
"	108. Recinzione aree - Materiali di scavo	"	71
"	109. Introduzione e deposito di materiali	"	71
"	110. Orario di lavoro	"	71
"	111. Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	"	71
"	112. Vigilanza	"	72

Capo II - Imprese Pompe Funebri

Art.	113. Funzioni - Licenze	Pag.	73
"	114. Divieti	"	73
"	115. Sanzioni	"	73

**TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

Capo I - Disposizioni varie

Art.	116. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	Pag.	74
"	117. Facoltà di disporre della salma e dei funerali	"	74
"	118. Registro delle concessioni cimiteriali ...	"	75
"	119. Annotazioni sul registro delle concessioni	"	75
"	120. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	"	76
"	121. Schedario dei defunti	"	76
"	122. Scadenario delle concessioni	"	76
"	123. Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune .	"	76
"	124. Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie	"	77
"	125. Sanzioni	"	77

Capo II - Norme transitorie - disposizioni finali

Art.	126.	Abrogazione delle precedenti norme regolamentari	Pag.	78
"	127.	Rinvio ad altre norme	"	78
"	128.	Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse	"	78
"	129.	Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione	"	79
"	130.	Entrata in vigore	"	80

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Oggetto

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria. Si intendono per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall' articolo 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).

(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla

presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.

(4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all'art. 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai rispettivi Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ARTICOLO 3 Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

ARTICOLO 4 Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico, con le modalità previste al successivo art. 28 comma 1;

d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il comune è tenuto a disporne;

e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nei casi specificati dal successivo art. 23, comma 1, lett. a);

f) la deposizione delle ossa in ossario comune;

g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

h) la cremazione, l'inumazione e l'esumazione ordinaria nel caso di salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 19;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella allegata al presente Regolamento, di cui forma parte integrante.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5
Atti a disposizione

(1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali che giornalmente vengono effettuate.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e presso ciascun cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

ARTICOLO 6

Dichiarazione di morte

(1) La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

(2) La dichiarazione deve essere fatto da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

(3) Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

(4) La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'Ufficio.

(5) I decessi avvenuti in Ospedale, in Casa di Riposo, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ARTICOLO 7

Denuncia della causa di morte

(1) Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

(2) Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

(3) Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

(4) L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285.

(5) Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964, N. 185.

(6) Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio della A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

(7) Presso la A.S.L. viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ARTICOLO 8

Accertamenti necroscopici

(1) Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i maggiori o minori termini di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

(2) In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

(3) Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente A.S.L..

(4) Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in Istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

(5) Per i decessi avvenuti in Istituti ospedalieri il Sindaco, udito il competente servizio della A.S.L., può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore Sanitario.

ARTICOLO 9
Referto dell'Autorità Giudiziaria

(1) Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autoptico, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.

(2) In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

(3) Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 10
Rinvenimento di parti di cadavere, resti
mortalì o ossa umane

(1) Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L.. Inoltre l'Azienda Sanitaria Locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'A.G., alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11

Termini di osservazione

(1) Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

(2) Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990 e dal Decreto Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582; nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, di cui ad apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità (Art. 10 D.P.R. 285/90) o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del medico necroscopo.

(3) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a quarantotto ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi suddetti.

ARTICOLO 12

Modalità di osservazione

(1) Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione di cui all'art. 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

(2) Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il medico necroscopo prescrive le speciali misure cautelative.

ARTICOLO 13
Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione ;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

(2) Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

(3) Il deposito di osservazione e l'obitorio sono garantiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso l'ospedale od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

(4) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'art. 4, comma 2 lett. c) o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(5) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

(6) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(7) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

(8) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ARTICOLO 14
Autorizzazione alla chiusura del feretro
e permesso di seppellimento

(1) Salvo il nulla osta di cui all'art. 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'Ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

(2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane di cui al precedente articolo 10, e di nati morti.

(3) I prodotti abortivi, i feti ed i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'A.S.L. con le modalità indicate nel precitato articolo.

(4) Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 15
Riscontro diagnostico

(1) Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285, e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R..

(2) Con riferimento al comma secondo dell'art. 37 del D.P.R. 285/90 il riscontro diagnostico è disposto dal competente servizio dell'A.S.L. e può essere richiesto dal medico necroscopo o dal medico curante. Le spese dell'accertamento sono a carico dell'A.S.L. territorialmente competente.

(3) I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

(4) Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO IV

FERETRI

ARTICOLO 16

Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 18.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; salvo il caso di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 17

Verifica feretri

(1) La verifica delle prescrizioni concernenti i feretri, in relazione al tipo di sepoltura ed al trasporto, è effettuata secondo le disposizioni vigenti.

ARTICOLO 18
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e
trasferimenti

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.), salvo quanto indicato nel successivo comma 5;
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasferimento da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare, a norma dell'articolo 51, commi 2 e 3, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio della A.S.L., la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, mediante verifica della integrità del sigillo e la sua conformità alla certificazione rilasciata dal personale delegato dalla A.S.L. del luogo di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. In ogni caso i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo articolo 50, possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni riportate dal comma 1 lettera a).

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 19

Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 18 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, anche attraverso l'ufficio Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte e degli strumenti previsti dalla legge.

(3) Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il Comune, accertata che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex art. 433 del codice civile fino al 4° grado di parentela.

(4) Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati ai nati morti, mentre la fornitura di cassette per l'inumazione di feti e parti anatomiche è a carico della struttura sanitaria di provenienza.

ARTICOLO 20 Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 21

Modalità del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria segnala gli orari dei cortei funebri al Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo stesso.

(6) Il competente servizio della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 22

Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri

(1) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. n. 2578 del 15/10/1925.

(2) Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

(3) La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti.

(4) La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre per il trasporto dal luogo di prelievo della salma nell'ambito comunale alla sepoltura nei cimiteri comunali.

(5) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

(6) Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione diretta prevista dall'art. 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e cioè, in economia, con azienda speciale, con S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale, con consorzio oppure mediante gestione in appalto ad una idonea impresa privata.

(7) Nel caso di gestione in appalto, i rapporti fra l'impresa privata ed il Comune sono disciplinati da apposito capitolato d'appalto da adottarsi con le modalità e forme di legge.

ARTICOLO 23

Trasporti gratuiti e a pagamento

(1) I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento:

a) gratuiti, ed in modo decoroso, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tal caso si applica quanto previsto dall'art. 19;

b) a pagamento, secondo la tariffa nell'allegata tabella, in ogni altro caso.

(2) I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

(3) Il trasporto dei cadaveri disposti dalla Pubblica Autorità, dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione, è a carico del Comune.

(4) Il servizio di recupero e ricomposizione salme è regolato dalla A.S.L. che provvede altresì al pagamento delle prestazioni.

ARTICOLO 24 Domanda di trasporto

(1) Notificato un decesso all'Ufficiale dello Stato Civile ed ottenuto l'autorizzazione al seppellimento, la richiesta del trasporto deve farsi all'Ufficio Polizia Mortuaria che rilascerà, da apposito registro a madre e figlia, l'ordine di trasporto nel quale sono indicati gli estremi del versamento da farsi, il giorno e l'ora in cui il trasporto dovrà essere effettuato ed il percorso da seguire. Tale ordine da parte degli interessati dovrà essere consegnato all'incaricato comunale del servizio dei trasporti funebri, oppure, qualora il servizio sia gestito in appalto, alla Ditta concessionaria in tempo utile per poter apprestare il carro ed effettuare il trasporto nell'ora indicata. Per i trasporti gratuiti, a mente del precedente articolo 23, l'Ufficio di Polizia Mortuaria rilascerà, staccandolo da apposito bollettario a madre e figlia, l'ordine di trasporto a spese del Comune.

ARTICOLO 25 Orario dei trasporti

(1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco nel rispetto e compatibilmente con l'organizzazione dei servizi comunali. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

(3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 26
Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 18; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato, sotto la vigilanza del competente servizio dell'A.S.L. o alla presenza del medico necroscopo da personale tecnicamente preparato, il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni del punto 5.4 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 30 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 27
Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.

(2) La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

(3) Il trasporto di salma di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con autofunebri normali private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

ARTICOLO 28
Trasferimento di salme anteriore al funerale

(1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 29
Morti per malattie infettive-diffusive
o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio della A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio della A.S.L. detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 13 per eseguirne poi, trascorso il termine di osservazione prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio della A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 30
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o
cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

(4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 18, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(5) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto può essere eseguito interamente da terzi.

(6) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 22.

(7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 31
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di salme per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 32
Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 33
Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco su domanda degli interessati.

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 58.

ARTICOLO 34

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

(1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

(2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal competente servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 285/1990, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

(3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 35 Elenco cimiteri

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) Cimitero di San Martino (Capoluogo)
- b) Cimitero di Paniga
- c) Cimitero di Campovico
- d) Cimitero di Desco
- e) Cimitero di Arzo
- f) Cimitero di Valle

ARTICOLO 36 Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Il Comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000, alla manutenzione dei cimiteri, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:

a) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del Comune e campi di sepoltura;

b) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;

c) falciatura dell'erba nei campi e viali;

d) sgombero della neve;

e) muratura e smuratura di loculi, ossari e di tutte le sepolture in genere;

f) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nelle discariche previste;

g) scavo e reinterro delle fosse.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Il competente servizio di igiene pubblica della A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 37

Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

(2) Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni. Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

(3) Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

(4) Le parti anatomiche vengono seppellite mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.

(5) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

ARTICOLO 38

Ammissione nel cimitero di San Martino e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero di San Martino, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Le salme di persone non residenti a Morbegno e non decedute nel territorio comunale, per motivate ragioni da produrre all'Ufficio competente, possono essere ricevute e seppellite in campo comune ed in caso di cremazione nelle nicchie cinerarie; tuttavia le salme di persone anziane che abbiano dovuto trasferire la residenza da Morbegno in altri comuni per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza possono essere anche tumulate in loculi.

(3) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90 delle persone sopra indicate.

(4) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 37, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nei reparti comuni. In difetto di tale manifestazione possono decidere gli eredi.

ARTICOLO 39
Ammissione nei cimiteri di frazione

(1) Nei cimiteri di frazione sono accolte le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori frazionali.

(2) A richiesta degli interessati, possono essere accolte nei cimiteri di frazione anche le salme di persone residenti o defunte nell'ambito di tutto il restante territorio comunale di Morbegno, compatibilmente con la disponibilità di sepolture.

(3) Anche per i cimiteri di frazione si applica quanto previsto dall'articolo 38, commi 2, 3 e 4, compatibilmente con la disponibilità di sepolture.

ARTICOLO 40
Ricevimento della salma presso il cimitero
Camera mortuaria

(1) Il custode del cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

(2) Il responsabile dell'Ufficio Polizia mortuaria trasmette tempestivamente al custode del cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti, specificando il giorno e l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.

(3) Le cassette di cui all'art. 19, comma 4, devono essere accompagnate da una dichiarazione della struttura sanitaria di provenienza relativa al contenuto delle cassette.

(4) Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

(5) Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'art. 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 41

Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 42.

(5) Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 42

Piano regolatore cimiteriale

(1) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

(2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della A.S.L.. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. n. 267/2000.

(3) Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

(7) Ogni cinque anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 43 Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione (intendendosi per tali le sepolture nella terra secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria 26/09/1990, n. 285) si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 44 Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo viene applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati e previo pagamento del corrispettivo indicato nella allegata tabella, su ogni fossa in campo comune è consentita l'apposizione, in sostituzione del cippo, a cura e spese degli interessati e previa autorizzazione da rilasciarsi dall'Ufficio Tecnico comunale, di cordonati di pietra naturale della misura di cm. 75 x 175, oppure la sistemazione delle sepolture stesse mediante posa di monumenti copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa.

(4) Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare l'altezza di cm. 120 dal piano di campagna.

(5) L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(6) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 45

Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per mille.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 46

Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a)- per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b)- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
- c)- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- d)- per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.
-e)- per salme per le quali occorra il nulla osta per la cremazione.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Il canone relativo al primo trimestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; i canoni per i trimestri successivi vengono riscossi all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione della salma nella sepoltura privata.

(4) La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio segreteria.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, rivalendosi delle spese sostenute.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 47

Esumazioni ordinarie

Trattamenti consentiti alle esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazioni ordinarie. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, far stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

(5) Ai sensi della Circolare 31/07/1998, n.10 del Ministero della Sanità si definisce "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.

(6) Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 53, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato. Per i resti mortali da reenumerare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazioni interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reenumerazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

ARTICOLO 48

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, nonché con cartelli da esporre nei campi interessati.

ARTICOLO 49

Esumazioni straordinarie

(1) Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario ed alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

ARTICOLO 50

Estumulazioni ordinarie

Trattamenti consentiti all'estumulazione

(1) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata.

(2) Per quanto concerne i trattamenti consentiti, ai sensi dell'art. 86 del DPR 285/90, sussistono diverse possibilità e precisamente:

a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui all'art. 47, comma 6;

b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione: il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90.

E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constata che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, come già specificato all'articolo 47, comma 6.

(3) Annualmente il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee in scadenza l'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto per la durata di un anno all'albo cimiteriale di ogni cimitero ed all'Albo comunale. Inoltre su ogni singola sepoltura in scadenza viene affisso a cura del custode del cimitero apposito avviso di scadenza, per la durata di un anno.

(4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale.

(5) Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali su parere del personale sanitario sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione, secondo quanto prevede il successivo articolo 53.

(6) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 51 Estumulazioni straordinarie

(1) Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:

a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero;

b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro cimitero.

(2) Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del Sindaco rilasciata su istanza degli interessati, alla presenza di personale incaricato dal competente servizio della A.S.L. che deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

(3) Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro o sua sostituzione, a spese degli interessati.

(4) Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.

ARTICOLO 52
Esumazioni ed estumulazioni

(1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono sottoposte al pagamento delle tariffe di cui all'allegata tabella.

(2) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla allegata tabella. Per quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

(3) Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della A.S.L. alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

ARTICOLO 53
Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione promossa d'ufficio sono deposte in idonei contenitori, che potranno essere forniti dal Comune a spese degli interessati, per la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata.

(2) Decorso l'anno dall'esumazione od estumulazione le ossa vengono definitivamente collocate nell'ossario comune.

ARTICOLO 54
Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni siano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, essi devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Della consegna agli aventi diritto viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economo municipale che provvede ad alienarli.

ARTICOLO 55
Disponibilità dei materiali

(1) I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe e le cappelle possono essere nuovamente concesse secondo le modalità indicate nel titolo III.

(2) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il terzo grado, purché l'Ufficio Tecnico comunale esprima parere favorevole sul buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e sulla loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(3) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché l'Ufficio Tecnico comunale esprima parere favorevole sul buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e sulla loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(4) Ricordi strettamente personali (es. le fotografie) che erano collocati sulla sepoltura possono essere restituiti alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro tre mesi dalla data di esumazione o estumulazione.

CAPO V

C R E M A Z I O N E

ARTICOLO 56

Crematorio

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

(1) Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante e disponibile più vicino.

(2) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;

b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445.

c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidefacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'Associazione.

(3) In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal competente servizio della A.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

(4) Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

(5) E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiarati, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler cremare la salma.

(6) La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati all'articolo 11.

(7) Le cremazioni di salma o di resti mortali sono sottoposte al pagamento delle tariffe di cui all'allegata tabella.

ARTICOLO 57

Cremazione di resti mortali e di resti ossei

(1) La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo individuato secondo anche quanto stabilito al paragrafo 15 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria ed il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.

(2) E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore del DPR 285/90, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

(3) Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art. 82/1 e cinque anni nel caso di cui all'art. 86, commi 2 e 3), non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

(4) La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari. Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

ARTICOLO 58

Urne cinerarie

(1) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(2) Le dimensioni limite dell'urna cineraria sono le seguenti: m.0,20 x 0,20 x 0,40.

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

(4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in nicchie o colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Il Comune esercita gli opportuni controlli sulle tariffe per l'uso delle nicchie o dei colombari.

(5) E' ammesso, altresì, il deposito delle urne cinerarie nelle cellette ossario per le quali esista già un atto di concessione alla data del decesso.

(6) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 59

Orario

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. Ad ogni variazione stagionale dell'orario il custode del cimitero curerà l'affissione di appositi avvisi.

(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

(4) L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 60

Disciplina dell'ingresso

(1) Nei cimiteri, di norma, si accede a piedi.

(2) E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) ai minori di anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

(4) I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

ARTICOLO 61
Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei o di parenti del defunto non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) svolgere qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 62
Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di Polizia mortuaria.

ARTICOLO 63
Consegna chiavi delle cappelle

(1) I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso il custode del cimitero. Il custode o suo delegato può accedere alle cappelle o sepolture private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

ARTICOLO 64
Reclami del pubblico

(1) Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente ufficio comunale per le relazioni con il pubblico o all'Ufficio Polizia Mortuaria.

CAPO VII

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ARTICOLO 65

Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione

(1) Sulle sepolture in concessione il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di un anno dalla inumazione della salma a pena di decadenza, un decoroso monumento.

(2) La posa in opera deve essere autorizzata con provvedimento del Sindaco, previo parere dell'Ufficio Tecnico comunale.

(3) Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nell'allegata tabella.

(4) L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla inumazione della salma.

(5) La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale, e firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

(6) Dopo l'avvenuta inumazione delle salme e nelle more della posa in opera del monumento è fatto obbligo collocare sulla sepoltura un contrassegno costituito da una targa in marmo, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(7) Il contrassegno di cui sopra deve essere realizzato e collocato, entro il termine di due mesi dalla inumazione, a pena di decadenza, a spesa e cura del concessionario.

ARTICOLO 66

Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

(1) Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide, mentre è dovuto il corrispettivo in tariffa per la tumulazione.

(2) A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui agli articoli 71 e 72.

(3) Sulle lapidi dei loculi sono ammesse lampade votive e portafiori esclusivamente in bronzo che non devono sporgere di più di cm 12 dal piano della lapide, e devono essere infissi rispettando le seguenti prescrizioni: il portafiori deve essere collocato in basso a sinistra e deve avere un'altezza di cm. 21; la lampada votiva deve essere collocata in basso a destra e deve avere un'altezza di cm. 19.

(4) Sulle lapidi delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie non sono ammesse lampade votive.

(5) Sulle lapidi delle cellette ossario singole e delle nicchie cinerarie sono ammessi i portafiori esclusivamente in bronzo che non devono sporgere di più di cm. 11 dal piano della lapide, devono essere infissi in basso a destra e devono avere un'altezza di cm. 15.

(6) Sulle lapidi delle cellette ossario a sei posti sono ammessi i portafiori esclusivamente in bronzo, che non devono sporgere più di cm. 12, devono essere collocati in basso a destra e devono avere un'altezza di cm. 21.

(7) E' altresì consentita l'apposizione della fotografia del defunto tumulato sulle lapidi del loculo, della celletta ossario e della nicchia cineraria purché il portafoto sia di bronzo e di dimensioni rispettivamente:

a) per il loculo: cm. 9 di base x 12 di altezza di forma rettangolare od ovale;

b) per la celletta ossario: cm. 6 x 8 di forma ovale;

c) per la nicchia cineraria: cm. 6 x 8 di forma ovale.

Inoltre la fotografia del defunto dovrà essere collocata secondo le indicazioni fornite dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

(8) Non sono ammesse né l'incisione né l'applicazione di immagini sacre, ricordi o altro.

ARTICOLO 67

Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

(1) I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di notevole importanza e decoro artistico.

(2) I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti

(3) La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Sindaco, previo parere vincolante della commissione edilizia e del competente servizio della A.S.L.. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(4) Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nella allegata tabella.

(5) L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

(6) La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in sei copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

(7) Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.

(8) L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

(9) La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

ARTICOLO 68 Costruzione di Cappelle

(1) I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spesa, alla costruzione delle stesse.

(2) La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Sindaco, previo parere vincolante della commissione edilizia e del competente servizio della A.S.L.. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

- (3) Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nella allegata tabella.
- (4) L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
- (5) La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
- (6) Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti, in sei copie, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.
- (7) Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate.
- (8) Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.
- (9) Deve infine venir indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.
- (10) L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
- (11) La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ARTICOLO 69

Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

- (1) Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'art. 55 comma 2.

ARTICOLO 70
Obbligo di manutenzione

(1) Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

(2) Il custode del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertata che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del Sindaco ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

(3) In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'art.103.

(4) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale, rilasciata su domanda dell'interessato.

(5) Gli interventi sulle parti comuni saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione comunale che provvederà al riparto delle spese nei confronti dei concessionari.

ARTICOLO 71
Decorazioni aggiuntive

(1) Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengano approvate con i progetti di cui agli articoli 65, 67 e 68, la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico comunale, su domanda dell'interessato controfirmata dal marmista esecutore, stesa su apposito modulo fornito dall'U.T.C.

(2) La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

ARTICOLO 72
Epigrafi

(1) Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina.

(2) Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera, purché il testo presentato contenga la traduzione in lingua italiana.

(3) Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate dal Ministro di Culto competente.

(4) Le epigrafi possono essere scolpite, incise o piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

(5) La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del Comune e a spese del concessionario, previa diffida.

(6) Sulle lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentito indicare unicamente le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte). Le scritte devono avere un'altezza di cm. 2,5 fatta eccezione per il cognome e nome da apporre sulle lapidi dei loculi i cui caratteri devono avere un'altezza di cm. 4.

ARTICOLO 73

Fiori e piante ornamentali

(1) Sulle sepolture in campo comune e sulle sepolture in concessione non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.

(2) Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita sul lato posteriore del monumento.

(3) Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi le sepolture, o possano recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti il custode del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ARTICOLO 74

Ornamentazione delle sepolture in campo comune

(1) Per la ornamentazione e manutenzione delle sepolture in campo comune si applicano le norme di cui all'art. 44.

CAPO VIII

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 75

Tipi di illuminazione

- (1) Sulle sepolture ad inumazione e sulle tombe in muratura non è consentita l'illuminazione derivata dalla normale rete di distribuzione elettrica.
- (2) Nelle cappelle è consentita l'illuminazione elettrica.
- (3) Sulle lapidi di loculi è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

ARTICOLO 76

Servizio di illuminazione elettrica

- (1) L'apposizione di lampade votive elettriche è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 71.
- (2) Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività in una delle forme indicate dall'art. 2, comma 2.
- (3) Qualora il Comune eserciti il servizio direttamente in economia si applicano le norme degli articoli seguenti.

ARTICOLO 77

Procedura e condizioni di allacciamento e abbonamento

- (1) La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato all'Ufficio Tecnico comunale su apposito modulo fornito dallo stesso Ufficio Tecnico.
- (2) Verificato il pagamento del canone di allacciamento e del primo canone di abbonamento calcolato dalla data della richiesta al 31 dicembre dell'anno in corso, l'Ufficio tecnico comunale con provvedimento scritto in calce alla domanda dispone per l'allacciamento delle lampade.
- (3) La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal Comune.

(4) L'importo del canone di allacciamento e l'importo annuo del canone di abbonamento sono indicati nell'allegata tabella.

(5) L'importo del canone di abbonamento è comprensivo di tutte le spese di esercizio, manutenzione, cambio delle lampadine rotte e spedizione dell'avviso di scadenza.

(6) Il canone di abbonamento viene riscosso annualmente e anticipatamente entro il 31 dicembre, mediante avviso di scadenza da inviare, a cura dell'Ufficio Ragioneria, al domicilio dell'abbonato.

(7) Trascorsi trenta giorni dalla scadenza senza che sia stato versato il canone di abbonamento annuo il Comune sospende la fornitura senza ulteriori comunicazioni.

(8) Il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento del canone e delle spese di riallacciamento indicate nella allegata tabella.

(9) E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressione il Comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.

(10) Il Comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, del canone di abbonamento già versato.

(11) Su richiesta motivata da parte del concessionario di un loculo, può essere corrisposto dall'utente, in un'unica soluzione anticipata, l'importo del canone di abbonamento corrispondente a tutto il periodo di durata della concessione.

CAPO IX

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ARTICOLO 78

Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri

(1) Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Sono compiti specifici del personale dei cimiteri disporre e vigilare:

a) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;

b) sui servizi dell'illuminazione votiva, sul rispetto dei servizi religiosi all'interno del cimitero e sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale di cui al capo VI del presente titolo;

c) per la tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, previsti dall'articolo 52 del D.P.R. 285/1990, nonché dei registri del movimento anagrafico cimiteriale.

(3) Altresì, il personale dei cimiteri è tenuto:

a) ad aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;

b) ad esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;

c) a ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;

d) a tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, delle cappelle, dei magazzini, della camera mortuaria e sala delle autopsie, del deposito di osservazione, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;

- e) a fornire le informazioni che vengono chieste dai visitatori;
- f) a vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- g) a vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- h) a vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi;
- i) a vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- l) ad eseguire tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
- m) ad assistere e coadiuvare nelle autopsie;
- n) a comporre le salme;
- o) a tenere la pulizia della sala delle autopsie e di tutti i locali e gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi, ai sensi e nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
- p) ad attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 54 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.

(4) Il personale addetto ai cimiteri, oltre a quanto specificatamente sopraelencato ed alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in particolare deve:

- a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- b) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza.

(5) Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:

- a) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
- c) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(6) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

(7) Al personale necroforo il datore di lavoro assicura la disponibilità dei presidi personali per svolgere adeguatamente il lavoro (tute, stivali, guanti, mascherina. ecc.) e la sorveglianza sanitaria, avvalendosi di un medico competente, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III

C O N C E S S I O N I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 79

Tipologia delle sepolture in concessione

(1) I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.

(2) Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- a) cellette ossario a uno, a quattro o sei posti;
- b) loculi;
- c) nicchie cinerarie minori e maggiori, con la possibilità di introdurre due urne anche nelle nicchie minori, previa verifica delle dimensioni limite delle urne;
- d) tombe e cappelle di proprietà del comune.

(3) Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:

- a) all'inumazione per sepolture private;
- b) all'impianto, a cura e spese dei privati, di campi di inumazione per collettività;
- c) alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe in muratura e cappelle, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo II, capo VII, e nel piano regolatore cimiteriale.

ARTICOLO 80
Provvedimento concessorio - Contratto di concessione

(1) Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene con espresso provvedimento del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio stesso e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata da uno dei soggetti individuati dall'articolo 117.

(2) Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato per ciascuna tipologia di concessione dalla giunta comunale, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.

(3) Il provvedimento di cui al comma 1 viene emanato e il conseguente contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

ARTICOLO 81
Onerosità delle concessioni - Pagamento

(1) Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui alla tabella allegata al presente regolamento.

(2) La richiesta di pagamento del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.

(3) In mancanza del pagamento non viene emanato il provvedimento di rilascio della concessione, né si procede alla stipulazione del contratto; le salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo comune.

(4) Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

ARTICOLO 82
Cauzione

(1) All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di tomba collettiva in muratura o per la costruzione di cappella il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della richiesta, della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione di cui agli articoli 67 e 68.

(2) La cauzione deve essere prestata anche all'atto della richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione, a garanzia della posa in opera del monumento e della sua conformità all'autorizzazione di cui all'articolo 65.

(3) La cauzione può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, di una somma di danaro pari al venti per cento del canone della concessione.

(4) La cauzione può anche essere prestata in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria, o di polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione.

(5) Il comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:

- a) se il richiedente la concessione non accetta l'area assegnata secondo la procedura disciplinata dall'art. 97;
- b) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione entro i termini stabiliti dagli articoli 67 e 68, o la domanda di approvazione del monumento ex articolo 65, salvo il provvedimento di decadenza ex articolo 103;
- c) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con l'eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza ex articolo 103;
- d) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza ex articolo 103;

(5) La cauzione viene svincolata con provvedimento del responsabile del servizio di polizia mortuaria, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

ARTICOLO 83 Durata della concessione

(1) Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990.

(2) La durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è la seguente:

- a) nei luoghi partitamente designati dal piano regolatore cimiteriale:.....anni 30
- b) aree destinate all'impianto di campi di inumazione per collettività:.....anni 30

(3) La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

- a) ossari:anni 30
- b) cinerari:anni 30
- c) loculi:anni 30
- d) aree per tombe collettive:anni 60
- e) aree per cappelle:anni 60
- f) tombe di proprietà del comune:anni 60
- g) cappelle di proprietà del comune:anni 60

ARTICOLO 84

Decorrenza della concessione

(1) La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio dalla data dell'atto di concessione.

ARTICOLO 85

Rinnovo della concessione

(1) Le concessioni in uso di sepolture a inumazione e di sepolture a tumulazione in loculi non sono rinnovabili alla scadenza della concessione in quanto soggette a rotazione.

(2) Le concessioni relative a cellette ossario e a nicchie cinerarie possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per un altro periodo secondo quanto indicato all'articolo 83, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo.

(3) Le concessioni relative a campi di inumazione per collettività possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per un altro periodo secondo quanto indicato dall'articolo 83, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo, a condizione che l'Ufficio Tecnico comunale accerti che le ornamentazioni poste sulle singole fosse siano in buono stato di manutenzione. Anche in caso di rinnovo della concessione in uso del campo le salme inumate sono soggette all'ordinario turno di rotazione decennale previsto dall'articolo 43, lettera a).

Le fosse liberate per effetto delle esumazioni possono essere utilizzate dal concessionario per la sepoltura di nuove salme.

(4) Le concessioni relative a tombe collettive e a cappelle possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per un altro periodo secondo quanto indicato all'articolo 83, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo, a condizione che l'Ufficio Tecnico comunale accerti che le sepolture siano in buono stato di manutenzione.

(5) Per il rinnovo di concessioni di tombe e cappelle assegnate a norma dell'articolo 96 il canone per la concessione in uso del manufatto di proprietà del Comune è stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale con provvedimento motivato, in relazione al pregio tecnico artistico della sepoltura, alle sue condizioni di manutenzione, alla posizione all'interno del cimitero, al numero di salme o resti che possono esservi tumulati.

(6) Oltre al canone dovuto per la concessione del manufatto è dovuto anche il canone previsto dalla allegata tabella per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura.

ARTICOLO 86 Mancata richiesta di rinnovo

(1) Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione.

(2) Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 106.

ARTICOLO 87 Turno di rotazione nelle tombe e nelle cappelle

(1) Nelle tombe collettive in muratura e nelle cappelle è consentita la estumulazione delle salme tumulate da almeno trenta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altra salma. Tale operazione è sottoposta al pagamento delle somme previste in tabella.

ARTICOLO 88 Diritto di sepolcro

(1) Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

(2) All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.

(3) Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, gli ascendenti e i discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

(4) Il primo concessionario, ma non i suoi successori, può successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto, con firma autenticata, i nominativi dei beneficiari.

(5) Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

ARTICOLO 89

Immissione in sepolture intestate a comunità

(1) Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazione di appartenenza alla comunità o all'ente.

ARTICOLO 90

Opposizione al diritto di sepolcro

(1) Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.

(2) Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 46, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

ARTICOLO 91

Concessione con titolarità plurima Successione nella concessione

(1) Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.

(2) In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

(3) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 88 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(4) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 88, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

(5) Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(6) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 88, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

(7) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

(8) Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 101.

ARTICOLO 92 Cenotafi e lapidi murarie

(1) Non è consentita la concessione di sepolture ad uso di cenotafio.

(2) A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri o i cui resti siano stati deposti nell'ossario o nel cinerario comune può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa nei luoghi del cimitero a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati e previo pagamento del canone indicato nella allegata tabella.

- (3) La concessione per l'apposizione di lapidi murarie ha la durata di 60 anni.
- (4) All'interno della cappelle la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione.
- (5) Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 72 e 80, e quelle di cui al capo III del presente titolo.

ARTICOLO 93
Doveri generali dei concessionari

(1) La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 94

Criteria generali per l'assegnazione delle sepolture

(1) Il rilascio di concessioni cimiteriali avviene solo a favore di chi ne abbia immediata necessità per dare sepoltura a persone già defunte.

(2) Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba non disponibile (tomba collettiva o una cappella di proprietà del comune o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella) il defunto viene provvisoriamente tumolato a norma dell'articolo 46.

(3) Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia i requisiti per essere ricevuta nei cimiteri cittadini in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 38 e 39. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumolazione di resti provenienti da altri cimiteri.

(4) E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 95

Criteria di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

(1) I loculi, gli ossari e i cinerari di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine cronologico progressivamente campata per campata, partendo dalla fila più alta e procedendo da sinistra verso destra, fino ad esaurimento della fila e della campata.

(2) I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta degli interessati. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora del decesso.

ARTICOLO 96

Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del comune

(1) Le tombe e le cappelle di proprietà del comune vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(2) La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni singola tomba o cappella viene determinata dall'Ufficio Tecnico comunale con provvedimento motivato, in relazione al pregio tecnico - artistico della sepoltura, alle sue condizioni di manutenzione, alla posizione all'interno del cimitero, al numero di salme o resti che possono esservi tumulati.

(3) Oltre alla somma offerta per la tomba o per la cappella l'aggiudicatario deve corrispondere anche il canone previsto per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura.

(4) L'offerta deve essere accompagnata da cauzione a garanzia dell'offerta e della successiva effettuazione dei lavori di cui al comma 7; la cauzione viene prestata nelle forme indicate dall'articolo 82 e nella misura del venti per cento della somma fissata a base d'asta.

(5) La cauzione prestata dai partecipanti all'asta pubblica risultati non aggiudicatari viene svincolata immediatamente all'esito dell'asta, mentre quella prestata dall'aggiudicatario viene svincolata all'esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 112.

(6) Il comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:

a) se l'aggiudicatario rifiuta di sottoscrivere il contratto di concessione;

b) se l'aggiudicatario non effettua i lavori di cui al comma 7 entro il prescritto termine, salva in questo caso la pronuncia di decadenza ex articolo 103.

(7) L'aggiudicatario assume l'obbligo di effettuare a propria cura e spese, entro il termine perentorio di sei mesi dalla aggiudicazione, a pena di decadenza, i lavori necessari per la sistemazione della tomba o della cappella aggiudicata. In ogni caso non è consentita la tumulazione di alcuna salma fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati secondo quanto previsto dall'articolo 112.

ARTICOLO 97

Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle

(1) L'Ufficio Tecnico comunale predispone un bando di concorso per l'assegnazione delle aree disponibili in attuazione del piano regolatore cimiteriale, richiedendone la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e curandone l'affissione per lo stesso periodo all'albo del cimitero.

(2) Nel bando viene indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione una delle aree disponibili. Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall'ufficio, in regola con l'imposta di bollo, l'interessato deve specificare l'area, tra quelle indicate nel bando, per la quale intende concorrere; l'interessato può anche indicare in via subordinata, per il caso in cui l'area richiesta in via principale debba essere assegnata ad altra persona, l'assegnazione di altre aree disponibili.

(3) A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve presentare la cauzione prevista dall'articolo 82.

(4) Trascorso il termine di presentazione delle domande, l'Ufficio Tecnico comunale, forma una graduatoria a punteggio tra le domande pervenute per ciascuna delle aree disponibili. Il punteggio viene assegnato in base ai seguenti criteri:

- a) un punto per ogni mese o frazione di mese decorso dalla data di morte del defunto, fino ad un massimo di dodici punti;
- b) tre punti se il defunto è tumulato nei loculi provvisori;
- c) due punti se il defunto è tumulato in altra tomba o cappella;
- d) un punto se il defunto è tumulato in un loculo definitivo.

(5) La graduatoria viene esposta all'albo pretorio e all'albo del cimitero. L'area viene assegnata al richiedente che ha ottenuto il maggior punteggio.

(6) Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.

(7) L'esito della graduatoria viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione a mezzo di notifica o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento decorrono per l'assegnatario i termini previsti dagli articoli 67, comma 5, e 68, comma 4.

ARTICOLO 98
Concessioni di loculi "in assegno"

(1) Non è consentito il rilascio di concessioni di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (loculi "in assegno").

(2) Le concessioni di loculi in assegno rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovabili solo qualora alla scadenza della concessione la sepoltura risulti essere già stata occupata. Il rinnovo della concessione è consentito, su richiesta degli interessati, a norma del presente regolamento e con applicazione della tariffa in tabella, limitatamente agli anni mancanti al raggiungimento dei trenta anni di tumulazione della salma.

Su richiesta motivata il rinnovo è consentito al momento della tumulazione della salma.

ARTICOLO 99
Concessioni di loculi per traslazione di salme

(1) Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme già sepolte all'interno del cimitero in altro loculo o in altra sepoltura ad inumazione è vietata in ogni caso.

(2) Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'articolo 94, comma 3.

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 100

Scadenza

(1) Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto previsto nell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(2) Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo II, capo IV.

ARTICOLO 101

Rinuncia

(1) La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.

(2) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 99, la domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

(3) Qualora a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.

(4) La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture.

(5) La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.

(6) Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.

(7) La rinuncia alla concessione non può essere fatta che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

ARTICOLO 102

Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

(3) Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

(4) Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

ARTICOLO 103

Decadenza

(1) La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 70;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.
- (4) La dichiarazione di decadenza compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria con provvedimento motivato.

ARTICOLO 104

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo II capo IV.

ARTICOLO 105

Estinzione per soppressione del cimitero

(1) Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 106
Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

- (1) Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse diventa di proprietà del comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri.
- (2) Il comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 107 Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

(3) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla presentazione di polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dell'Ufficio Tecnico comunale.

(5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.

(6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal custode del cimitero, ne viene disposto l'allontanamento.

ARTICOLO 108
Recinzione aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di disperdere materiali e di danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 109
Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari concordati con il custode del cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ARTICOLO 110
Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal custode del Cimitero.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'U.T.C..

ARTICOLO 111
Sospensione dei lavori in occasione
della Commemorazione dei Defunti

(1) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e delle attrezzature dal giorno precedente la Commemorazione dei Defunti.

ARTICOLO 112
Vigilanza

(1) L'Ufficio Tecnico comunale ed il custode del cimitero vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. I suddetti possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all' art. 82.

(3) Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale la fine dei lavori.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 113 Funzioni - Licenza

(1), A richiesta dei familiari dei defunti le imprese di pompe funebri, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie o enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 114 Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
- b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto.

ARTICOLO 115 Sanzioni

(1) La violazione ai divieti di cui all'articolo precedente e l'inosservanza a quanto previsto nel presente regolamento sono puniti ai sensi delle leggi speciali in materia o, ove ricorra il caso, ai sensi del codice penale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 116

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) L'Amministrazione Comunale può destinare nei cimiteri aree, tombe, loculi, ossari o nicchie, individuate con ordinanza del Sindaco, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro alla città per i loro eccezionali meriti.

(2) L'assegnazione effettuata a norma del comma 1 vale fino alla revoca dell'ordinanza di assegnazione.

ARTICOLO 117

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

(1) La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.

(2) In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (inumazione, tumulazione, esumazione, trasporto ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma dell'articolo 80.

(3) Qualora risulti il disaccordo tra i familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.

(4) In mancanza di parenti può disporre chiunque altro manifesti la volontà di occuparsene.

(5) Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

(6) Il rinnovo della concessione può essere richiesto anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

ARTICOLO 118

Registro delle concessioni cimiteriali

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto, sotto la vigilanza del responsabile dell'ufficio, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto con mezzi informatici.

(2) Il registro è documento probatorio delle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 119

Annotazioni sul registro delle concessioni

(1) Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifichi e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.

(2) Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
- c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- e) il canone di concessione versato;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ARTICOLO 120
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

(1) Il custode del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 121
Schedario dei defunti

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto con mezzi informatici.

(2) Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono sepolte, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri.

(3) In ogni scheda sono riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'articolo 118, comma 3.

ARTICOLO 122
Scadenario delle concessioni

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 123
Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti
di salme da e per fuori comune

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto il registro cronologico dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori comune, che giornalmente vengono effettuati. Tale registro può essere tenuto mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 124
Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni
cimiteriali accessorie

(1) La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.

(2) La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici.

(3) E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche da bollo per il rilascio di copie, quando tali marche vengono applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'Ufficio.

ARTICOLO 125
Sanzioni

(1) Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 106 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e dagli articoli 338, 339, 340, 344 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

(2) Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 126

Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

(1) Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale. Il precedente regolamento del cimitero deliberato dal consiglio comunale con provvedimento n. 47 del 26/05/1977 ed il precedente regolamento del servizio trasporti funebri deliberato dal consiglio comunale con provvedimento del 03/08/1967 n. 50 sono abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 127

Rinvio ad altre norme

(1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 128

Efficacia delle disposizioni del presente regolamento Concessioni pregresse

(1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

(3) Le concessioni stipulate in base ai regolamenti succedutesi nel tempo che non stabiliscono la durata ma recano solo l'indicazione "non a perpetuità", si intendono rinnovate per cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trascorso il quale lasso di tempo ritornano libere e a piena disposizione del Comune.

(4) E' riservato il diritto di prelazione ai parenti di qualsiasi grado ed affini dei defunti sepolti da far valere per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza di cui al comma precedente; in tal caso il canone dovuto viene stabilito come da art. 85, comma 5.

(5) Sono fatte salve le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Nelle cellette ossario concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere collocate anche urne cinerarie.

ARTICOLO 129

Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

(1) Per le sepulture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepulture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(2) In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

(3) La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo III, capo I e III. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto viene stabilito come da art. 85, comma 5.

(4) Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo III, capo II.

ARTICOLO 130
Entrata in vigore

(1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione del consiglio comunale che lo approva diventa esecutiva a norma di legge e dopo la sua pubblicazione prevista dallo Statuto.

CITTÀ DI MORBEGNO

TABELLA DELLE TARIFFE

- 1 - TARIFFE PER I TRASPORTI
- 2 - TARIFFE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI
- 3 - TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

1 - TARIFFE PER I TRASPORTI

N. d'ord	Prestazione	Tariffa	Note
1.1	Trasporti funebri nell'ambi- to del territorio comuna- le (art.22 c.4 - art.23 c.1)	€.52,00	Tale servizio può essere dato in gestione

2 - TARIFFE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

N. d'ord.	Indicazione della concessione	Tariffa	Note
2.1	Concessione di fossa ad inumazione per sepoltura privata	€ .827,00	Tariffa per anni 30
2.2	Concessioni di campi ad inumazione per enti e collettività	€ .362,00	Tariffa per ogni fossa ricavabile per anni 30
2.3	Concessione celletta ossario ad un posto (compresa tumulazione)	€ . 130,00	Tariffa per anni 30
2.4	Concessione celletta ossario a sei posti (compresa tumulazione)	€ . 517,00	Tariffa per anni 30
2.5	Concessione celletta ossario a quattro posti	€ . 362,00	Tariffa per anni 30
2.6	Concessione nicchia cineraria minore (compresa tumulazione)	€ 160,00	Tariffa per anni 30
2.7	Concessione nicchia cineraria maggiore (compresa tumulazione)	€ 200,00	Tariffa per anni 30
2.8	Concessione loculo (compresa tumulazione)	€ .2.234,00	Tariffa per anni 30
2.9	Concessione deposito provvisorio (art. 46 c.1):	€ .104,00	Canone trimestrale
	- Loculo		
	- Ossario	€ .26,00	
	- Nicchia cineraria	€ .26,00	
2.10	Concessione aree per costruzione tombe e cappelle (art.85 c.6 - art.96 c.3)	€ .1.033,00	Tariffa al mq. per anni 60
2.11	Apposizione lapide muraria (art.92 c.2)	€ .104,00	Tariffa per anni 60
2.12	Concessione pregressa loculo Prolungamento della concessione del diritto d'uso al fine del raggiungimento dei 30 anni dalla tumulazione (art.98 c.2)	€ .78,00	Tariffa per ogni anno o sua frazione di prolungamento

3 - TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI

N. d'ord.	Indicazione della concessione	Tariffa	Note
3.1	Autorizzazione alla posa di cordonati o monumenti copritomba sulle sepolture in campo comune (art.44 c.3)	€.104,00	
3.2	Autorizzazione alla posa monumento su sepoltura ad inumazione in concessione (art.65 c.3)	€.155,00	
3.3	Autorizzazione alla costruzione e ornamentazione di tombe in muratura e cappelle (art.67 c.4-8 art.68 c.3-10)	€.155,00	
3.4	Estumulazioni straordinarie (art. 52 c.2) a) di salme da loculi b) di resti o ceneri da ossari o cinerari	€.104,00 €.26,00	Operazione riservata al Comune
3.5	Estumulazioni salme tumulate in tombe e cappelle private (art.87) (comprese opere di muratura per apertura e chiusura)	€.207,00	Operazione riservata al Comune
3.6	Esumazioni (art.52) a) ordinaria su richiesta dei privati b) straordinaria su richiesta dei privati c) straordinaria su ordine dell'autorità giudiziaria	€.155,00 €.517,00 €.259,00	Operazione riservata al Comune
3.7	Cassettoni di zinco per resti mortali	€.18,00	
3.8	Tumulazione di salme, resti o ceneri in tombe e cappelle private (comprese opere di muratura)	€.207,00	Operazione riservata al Comune

N. d'ord.	Indicazione della concessione	Tariffa	Note
3.10	Canone di allacciamento alla illuminazione votiva (art.77 c.4) a) loculi b) Cappelle private	€ .26,00	
3.11	Canone di abbonamento al servizio di illuminazione elettrica votiva (art.77 c.4)	€ .52,00	Per ogni anno di durata e per ogni singola lampada, indipendentemente dal tipo di sepoltura (frazionabile per mese)
3.12	Riallacciamento illumina- zione votiva	€ .22,00	
3.13	Inumazione ordinaria	€ .78,00	
3.14	Esumazione ordinaria	€ .55,00	
3.15	Tumulazione ordinaria	€ .92,00	
3.16	Estumulazioni ordinarie (di salme, di resti, di ceneri)	€ .33,00	
3.17	Cremazione di salma	€ 66,00	
3.18	Cremazione di resti	€ 198,00	
		€ 158,00	